



Rifacimento dell'impermeabilizzazione del
lastrico solare della Sede Territoriale
Automobilistica ARST in Piazza Matteotti,
Cagliari

PROGETTO ESECUTIVO

progettazione: Servizio Tecnico - ARST SpA
coordinatore: ing. Cristian De Muro
CSP: ing. Maurizio Mei



OGGETTO:

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

NOME-FILE

SCALA:

TAVOLA:

4.60

REV.	MODIFICHE	DATA	ELABORAZIONE
0		05 Ott. 2021	Servizio Tecnico ARST
1	revisione a seguito di verifica	20 Ott. 2021	Servizio Tecnico ARST
2			
3			
4			

1. OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 PREMESSA

Il presente Capitolato amministrativo ha essenzialmente lo scopo di fornire una dettagliata descrizione delle condizioni generali e particolari, amministrative, in conformità alle quali dovranno essere eseguite tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

1.2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Oggetto dell'appalto è **la realizzazione di tutte le attività connesse e correlate all'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture e risanamento dei cornicioni dell'immobile della Sede Territoriale Automobilistica ARST di Cagliari**, sulla base del progetto esecutivo predisposto da ARST, completo in tutte le sue parti e relativi accessori, secondo le modalità e condizioni riportate nella documentazione contrattuale, in perfetta relazione allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a **€ 149.397,56** (euro **centoquarantanovemilatrecentonovantasette/56**), di cui:

oneri per l'esecuzione dei lavori parte a misura, assoggettabili a ribasso	€ 25.839,94
oneri per l'esecuzione dei lavori parte a corpo, assoggettabili a ribasso	€ 107.407,48
oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso	€ 16.150,14

Tabella 1

In conformità al comma 16 dell'art. 23 del Codice il costo della manodopera è individuato pari a **€ 55.773,91**.

Ai sensi dell'Allegato A all'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010, i lavori, oggetto dell'appalto, sono classificati come segue:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	Qualificazione obbligatoria D.P.R. 207/2010 D.M. MIT 248/2016	Importo	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o Scorporabile	Subappaltabile
Opere di impermeabilizzazione	OS8	I	si	€ 134.783,30	90,218	Prevalente	NO ¹
edifici civili e industriali	OG1	I	si	€ 13.294,05	8,898	Scorporabile	NO ¹
opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	I	si	€ 1.320,21	0,884	Scorporabile	SI
TOTALE					100.000		

Tabella 2

1.3 PREZZO A CORPO E A MISURA

Le prestazioni di cui al presente appalto saranno compensate in parte "a corpo" e in parte "a misura". Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura e per ogni tipologia di lavori.

¹ Al subappalto si applica la disciplina vigente al momento dell'offerta.

Il prezzo comprende e compensa tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OSSERVANZA DI CAPITOLATI GENERALI, SPECIALI, LEGGI, NORME E PRESCRIZIONI

La normativa di riferimento da utilizzare per la predisposizione dell'offerta e per la successiva esecuzione delle prestazioni è riportata in dettaglio negli elaborati progettuali e, più in generale, riepilogata nel Capitolato Tecnico.

2.2 GARANZIE

2.2.1 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per la partecipazione alla gara, l'Appaltatore dovrà prestare una garanzia nelle forme e con le modalità previste dal Disciplinare di Gara/Lettera di invito.

2.2.2 GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 103 del Codice, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.2, contenuto nello stesso decreto. Inoltre, dovrà essere corredata da autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del soggetto/i firmatario/i del titolo di garanzia.

ARST può richiedere all'esecutore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo, l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico della garanzia, a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'Appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione - da parte di ARST - della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta.

La modalità di costituzione è quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di fideiussione, questa dovrà essere intestata ad ARST. **È espressamente esclusa** la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2.3 GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE

Per l'esecuzione dell'appalto sarà corrisposta all'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto previsto dal comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, del D.M. n. 31/2018 e dello schema tipo 1.3, contenuto nello stesso decreto.

L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La modalità di costituzione è quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di fideiussione questa dovrà essere intestata ad ARST. **È espressamente esclusa** la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2.4 GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Il comma 6 dell'art. 103 prevede che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo.

La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa deve essere costituita secondo quanto previsto dal D.M. n. 31/2018 e, in particolare dallo schema tipo 1.4, contenuto nello stesso decreto.

La modalità di costituzione è quella prevista dall'articolo 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di fideiussione questa dovrà essere intestata ad ARST. **È espressamente esclusa** la possibilità di presentare una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.3 POLIZZE

L'Appaltatore, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali ecc.) dovrà altresì stipulare le assicurazioni elencate in appresso, che dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo cui esse si riferiscono e, comunque, fino al momento della liberazione scritta da parte della Committente.

2.3.1 POLIZZA ASSICURATIVA DEL TIPO "DECENNALE POSTUMA"

Ai sensi dell'art. 103 comma 7, è previsto un periodo di garanzia, pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza assicurativa del tipo "decennale postuma" di durata decennale cominciando dal collaudo contro i rischi di cui all'art. 1669 C.C., riferita alle opere di impermeabilizzazione delle coperture "chiusure orizzontali" e del solaio della pensilina degli autobus "partizione esterna orizzontale".

2.3.2 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, inoltre, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture C.A.R. e R.C.T. Le garanzie assicurative devono essere efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

2.3.2.1 Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

Sezione A	Somme assicurate alla stipula [€]	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia [€]
Partita 1 – Opere	1'000'000	10	-	-	20'000
Partita 2 – Opere preesistenti	1'000'000	10	-	-	10'000
Partita 3 – Demolizione e sgombero	200'000	10	-	-	5'000

2.3.2.2 Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente, della Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza ed i collaudatori.

La somma assicurata, lo scoperto e la franchigia sono stabiliti come segue:

Sezione B	Massimale/sinistro alla stipula [€]	% scoperto	Scoperto minimo	Scoperto massimo	Franchigia [€]
	1'000'000	10	-	-	20'000

<i>Data inizio copertura assicurativa</i>	<i>Data cessazione copertura assicurativa</i>
Consegna dei lavori	Emissione del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione

2.3.2.3 Condizioni generali

Le garanzie per le coperture C.A.R. e R.C.T., prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

La polizza, in lingua italiana, è redatta in conformità allo schema tipo 2.3 di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109, S.O.), poiché non disciplinata dal D.M. n. 31/2018.

Valgono le seguenti condizioni particolari di polizza:

1. *L'efficacia dell'assicurazione non cesserà se non, esclusivamente, alla decorrenza dei termini indicati in precedenza, indipendentemente dal verificarsi di collaudi parziali o provvisori, di presa in consegna provvisoria di tutte o parte delle opere realizzate.*

2. In caso di interruzione, proroga o sospensione dei lavori, la polizza rimane efficace e deve intendersi automaticamente prorogata di un uguale periodo, confermandosi anche in questo caso quali termini di efficacia, quelli specificatamente indicati in precedenza.

In relazione a quanto precede con il termine "**esecuzione dei lavori**", ai fini della polizza CAR deve intendersi qualunque attività – anche propedeutica - svolta dall'Appaltatore per garantire la perfetta esecuzione di tutte le opere e prestazioni oggetto dell'appalto.

La suddetta polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni specifiche, in deroga alle esclusioni specifiche della sezione A di cui all'art. 3 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

- danni da forza maggiore;
- danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;

in deroga alle esclusioni specifiche della sezione B di cui all'art. 12 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

- i danni ai macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose che l'Assicurato abbia in proprietà, possesso, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione;
- i danni derivanti da polvere;
- i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere;
- i danni a cavi e condutture sotterranee;
- i danni da forza maggiore;

in deroga alle delimitazioni dell'assicurazione di cui all'art. 16 - schema tipo 2.3 ex D.M. n° 123/2004:

- i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di servizi pubblici di trasporto;
- i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;

L'Appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 del Codice Civile, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

In caso di discordanza tra le garanzie previste dal presente Capitolato e le garanzie presentate dall'appaltatore, prevarranno le condizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La firma di chi rilascia la polizza dovrà essere autenticata, da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato. Detto visto di autenticità dovrà espressamente dichiarare l'identità, la qualifica ed i poteri di firma della persona che sottoscrive il documento.

2.4 ALTRE CONDIZIONI

L'Appaltatore non potrà iniziare i lavori finché tutte le garanzie e/o polizze assicurative la cui stipula sia prescritta prima dell'esecuzione, non siano state presentate alla Committente e si assumerà, comunque, ogni conseguente responsabilità in qualsiasi sede, nel caso che tali polizze non fossero state stipulate o lo fossero state senza il pieno rispetto di tutte le clausole contrattualmente previste. Se ciò non avvenisse, la Committente si riserva di procedere direttamente alla stipulazione di dette polizze addebitandone all'Appaltatore il costo.

Le garanzie sopra indicate non limiteranno in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e degli obblighi di legge. Pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificati dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

2.5 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

In ossequio a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., la presente *Disciplina del Subappalto* si estende ai tutti i Sub Affidamenti (Subappalti, Subcontratti assimilati al subappalto e Subcontratti diversi).

Coerentemente alle indicazioni contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sono individuate le seguenti tipologie di Sub Affidamento:

A. Subappalto

È il contratto con il quale l'Appaltatore affida a Terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare (contratto di subappalto).

B. Subcontratto

Altri contratti, stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto di lavori, ma non ricadenti nelle casistiche definite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione dei Contratti di Subappalto e dei Contratti assimilabili al Subappalto.

C. Sub Affidatario

È l'impresa titolare di un contratto di sub affidamento stipulato con l'Appaltatore.

Al subappalto si applica la normativa vigente al momento dell'offerta.

2.6 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI E FORNITURE

2.6.1 Premessa

ARST svolgerà direttamente la direzione dei lavori o tramite suoi incaricati.

La Direzione dei Lavori, nominata prima dell'inizio delle prestazioni, potrà essere sostituita in qualsiasi momento previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.

2.6.2 Poteri e compiti

Tutti i contatti, le relazioni, la consegna dei documenti, gli ordini di servizio e le richieste attinenti all'esecuzione dei lavori e alle forniture, dovranno avvenire solo ed esclusivamente tramite la D.L. ed il rappresentante dell'Appaltatore incaricato.

L'Appaltatore dovrà ottemperare senza indugio a tutte le prescrizioni che gli saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

Fatta eccezione per i casi d'urgenza, in cui un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni potrebbe compromettere la sicurezza e la regolare realizzazione delle opere, la D.L. non potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di lavorazioni o l'acquisto di beni o di servizi che comportino un aumento di spesa, senza la preventiva autorizzazione scritta di ARST.

Le attività eseguite dall'Appaltatore in violazione della predetta prescrizione, anche se successivamente ritenute utili da ARST, non saranno compensate.

Compete alla D.L. verificare, in ogni momento, la corretta esecuzione delle opere, intervenendo ogni volta che ritenga necessario o utile tutelare ARST, anche formulando all'Appaltatore richieste di chiarimento su qualsiasi fase delle lavorazioni. Pertanto, in qualsiasi momento dovrà essere consentito l'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori agli incaricati della Direzione Lavori e della Regione, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori e di effettuare controlli

e richiedere l'esecuzione di prove anche di laboratorio nonché l'acquisizione di eventuali certificazioni sui materiali e sulle forniture prima e durante la loro posa in opera.

È in facoltà della D.L. ordinare la demolizione dei manufatti o l'allontanamento dal cantiere dei materiali rifiutati.

L'attività e le prescrizioni della Direzione dei lavori non potranno giammai essere invocati dall'Appaltatore come pretesto per sospendere le lavorazioni, ovvero come causa di ritardi o di cattiva esecuzione dei lavori.

Per quanto non espressamente previsto dagli atti contrattuali in materia di Direzione dei Lavori, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, dal Decreto n.49 del 7 marzo 2018, e dalla Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8, in quanto compatibili.

2.6.3 Attrezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L.

Saranno, tra l'altro, a carico dell'Appaltatore compresi e compensati nell'importo d'appalto gli oneri relativi a:

- la messa a disposizione della D.L. di attrezzi e strumenti di misura per l'effettuazione di rilievi e misure di controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime, nonché il personale tecnico occorrente;
- le spese per l'esecuzione e raccolta periodica di fotografie e riprese video relative alle opere appaltate durante la costruzione e a ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta richieste dalla D.L.

2.7 IMPIEGO DI MACCHINARI SILENZIATI

I macchinari ed i mezzi d'opera da impiegare per i lavori del presente appalto debbono essere di tipo silenzioso, in modo tale che il rumore prodotto durante il funzionamento rientri nei limiti previsti dalle normative vigenti in materia.

Il silenziamento dei macchinari dovrà risultare da apposita documentazione tecnica che l'Appaltatore dovrà presentare alla D.L./al CSE, prima del loro impiego. La D.L./il CSE si riserva, inoltre, di fare verificare la rumorosità dei macchinari da tecnici o laboratori specializzati.

Nell'ipotesi che tali verifiche accertino caratteristiche di rumorosità superiori a quelle documentate, tutte le spese occorrenti per l'accertamento saranno poste a carico dell'Appaltatore il quale dovrà, inoltre, a sua cura e spese, provvedere all'adeguamento o sostituzione dei macchinari, senza che tale eventualità possa comportargli il riconoscimento di proroghe o sospensioni.

2.8 PIANI DI SICUREZZA E COORDINATORI

2.8.1 Norme di sicurezza generali

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, per quanto attiene alla gestione del cantiere.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

2.8.2 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Fanno carico al Responsabile dei Lavori e ai Coordinatori, tutti gli obblighi ed adempimenti previsti – in particolare – dagli art. n. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà trasmettere un'eventuale, ulteriore, proposta di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, nonché un piano operativo di sicurezza, entrambi riferiti alla progettazione esecutiva/costruttiva.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è, tra l'altro, tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento da parte di tutte le imprese. I datori di lavoro di queste ultime, durante l'esecuzione dell'appalto, dovranno altresì rispettare tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, **prima della stipula del contratto**, i dati e i documenti seguenti:

1. Indicazione del nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008;
2. Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
3. Documento di Valutazione dei Rischi DVR di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 recante la data certa e le firme indicate all'art. 28, comma 2, dello stesso decreto. Ovvero, se applicabile, autocertificazione (di cui all'art. 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008) redatta secondo quanto indicato nel D. L. 30.11.2012 (pubblicato sulla GURI 06.12.2012) recante la data certa e le firme indicate all'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008;
4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
5. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore è - come detto - obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Per quanto attiene alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, ARST provvederà, prima del termine fissato per la consegna delle prestazioni, a fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nei propri siti di competenza in cui sono da realizzare gli interventi oggetto d'appalto, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle specifiche attività svolte da ARST nell'ambito dei propri impianti e linee, attraverso una riunione di coordinamento.

2.8.4 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

2.8.5 Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto a esigere che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono, comunque, vincolanti per l'Appaltatore.

2.8.6 Piano Operativo di Sicurezza

Ai sensi dell' art. 89, lettera h, del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 con le s.m.i., l'Appaltatore prima dell'inizio dei relativi lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione:

1. Attestati, in corso di validità, relativi alla formazione in materia di sicurezza, dei lavoratori presenti in cantiere e delle figure indicate:
 - formazione generale e specifica (ed eventuali aggiornamenti) dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21-12-11;
 - formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell'Addetto al Primo Soccorso;
 - formazione (ed eventuali aggiornamenti) dell'Addetto all'Antincendio;
 - formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
 - formazione (ed eventuali aggiornamenti) del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - formazione per gli operatori di attrezzature ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22-02-12;
 - formazione specifica per i lavoratori che impiegano DPI di III categoria;
 - formazione specifica per i lavoratori che effettuano lavori in quota;
 - formazione specifica per i lavoratori impiegati nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (Decreto Interministeriale del 04-03-2013);
2. Autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00) dell'idoneità alla mansione dei lavoratori presenti in cantiere;
3. Verbale di verifica, in corso di validità, delle attrezzature, ai sensi dell'art. 71 e dell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
4. Verbale di verifica, in corso di validità, delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi, ai sensi del punto 3.1.2 dell'allegato VI del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81.

2.8.7 Altre indicazioni

Per quanto precede, fatte salve le competenze dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi genere ricadrà esclusivamente sull'Appaltatore, restando completamente esonerato da tale responsabilità ARST S.p.A. e il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2.9 PROPRIETÀ DEI PROGETTI. RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutta la documentazione, gli studi ed i progetti forniti o che saranno forniti dall'Appaltatore, o comunque richiesti da ARST nel corso dell'espletamento della prestazione, resteranno di esclusiva proprietà di ARST, a decorrere dall'intervenuta approvazione del contratto d'appalto.

Pertanto, ARST avrà la completa libertà di utilizzarli in forma piena ed esclusiva, anche al di fuori delle prestazioni oggetto del presente Appalto, con la facoltà di apportarvi modifiche di qualunque genere.

L'ARST si riserva, quindi, la più ampia libertà per qualsiasi utilizzazione delle predette documentazioni, anche mediante pubblicazione, citandone solamente la provenienza, fatti salvi i diritti relativi a brevetti.

L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di ARST, per un periodo di 5 anni dalla conclusione della prestazione, tutti gli elaborati, provvisori, definitivi, esecutivi e costruttivi, prodotti nel corso della prestazione.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna a:

- non permettere l'uso, diretto od indiretto, di disegni, specifiche, capitolati ed ogni altro dato fornito da ARST, se non per quanto necessario all'espletamento delle prestazioni affidategli;
- non divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni riguardanti fatti specifici attinenti alla realizzazione dell'opera, o comunque alle altre opere di proprietà ARST, delle quali il personale dipendente o incaricato dall'Appaltatore possa essere venuto in qualsiasi modo a conoscenza.

In caso di inosservanza dei predetti impegni è prevista la risoluzione del rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni a qualunque titolo derivati.

2.10 PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI

2.10.1 Generalità

Tutti gli oneri, adempimenti e impegni, derivanti dai vincoli precisati nella documentazione di gara, e in particolare nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, si intendono – sempre e comunque - compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

2.10.2 Vincoli conseguenti alle interferenze con l'esercizio o il servizio automobilistico

In generale le lavorazioni di competenza dell'Appaltatore che interessano l'autostazione ARST saranno effettuate con la simultaneità del servizio automobilistico di trasporto pubblico, e le lavorazioni non dovranno interferire con le attività di trasporto pubblico ARST.

In tutti quei casi in cui attività o macchinari interferiscano con il servizio automobilistico operante nella zona limitrofa ai lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarità della marcia degli autobus o della presenza del personale aziendale o quanto meno siano contenute le soggezioni in limiti tali da non provocare pregiudizio alla circolazione automobilistica ed al servizio di trasporto pubblico.

In tutti gli altri casi ARST S.p.A. si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la regolarità e la sicurezza del servizio ed esercizio. L'Affidatario dovrà rispettare e fare

rispettare, da parte del proprio personale la normale circolazione automobilistica secondo l'orario vigente durante lo svolgimento delle attività.

Di conseguenza, la prestazione dell'Appaltatore, seppur temporalmente fissata, è vincolata a realizzarsi in intervalli di tempo stabiliti e determinati a completa e totale discrezione di ARST. Quindi, ARST potrà disporre e ordinerà all'Appaltatore di procedere con tutte quelle lavorazioni che avranno interferenza con la circolazione automobilistica, precisando, su esplicita e formale richiesta dell'Appaltatore, i tempi e le modalità per operare.

A questo riguardo si precisa che per il rispetto dei suddetti adempimenti potranno essere eseguite prestazioni anche nelle ore notturne e in giorni festivi. Per cui l'Appaltatore dovrà immediatamente adeguarsi, non potendo sollevare eccezioni e/o riserve in quanto anche tali oneri sono compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

In particolare, per evitare qualsiasi tipo di interferenza con il servizio automobilistico, tutte le attività e/o lavorazioni all'interno del piazzale di sosta autobus (ripristino cornicioni lato piazzale autobus, rimozione materiali di risulta, trasporti in genere, etc.) che possono interferire con la circolazione dei mezzi e le attività ARST dovranno essere svolte senza arrecare disturbo e/o interferenza alle stesse attività, nel periodo notturno (dopo le ore 22.00) all'atto della chiusura dell'autostazione al servizio di trasporto.

2.10.3 Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilità

In tutti quei casi in cui lavorazioni o macchinari dovessero interferire con il traffico veicolare limitrofo ai lavori (via Sassari, piazza Matteotti o via Riva di Ponente), l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia garantita la regolarità dei flussi di traffico o quanto meno siano contenute le soggezioni, in modo tale da non provocare aggravii di notevole entità nella circolazione stradale. La segnaletica temporanea è un onere compreso e compensato nel prezzo d'appalto.

Per i lavori la cui esecuzione richieda l'interruzione totale o parziale del traffico di alcune strade l'Appaltatore dovrà concordare tali interruzioni con gli enti proprietari interessati. Tali interruzioni potranno anche essere prolungate; resta inteso però che, qualora per particolari esigenze degli enti proprietari, questi ultimi dovessero ridurre la durata, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna, anche se l'avviso della riduzione sia dato all'ultimo momento.

2.10.4 Vincoli conseguenti alla presenza di edifici e fabbricati in genere

In tutti quei casi in cui le lavorazioni o macchinari dovessero procurare disturbi o interferenze con edifici e fabbricati presenti in prossimità del cantiere, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia contenuta al minimo qualsiasi soggezione nei confronti delle costruzioni presenti (es. stazioni ferroviarie, edifici privati etc.).

ARST, anche per il tramite della D.L., si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la sicurezza ed il minimo impatto nei confronti del tessuto urbano circostante la zona dei lavori.

Nella rielaborazione del cronoprogramma dei lavori (Programma dei lavori operativo) l'Appaltatore dovrà tenere in particolare conto sfavorevoli situazioni di questo tipo, proponendo tutti gli accorgimenti e le cautele per evitare il verificarsi di danni, anche se di lieve entità, con le opportune opere atte a prevenirli, o necessarie per ridurre al minimo possibili effetti negativi.

3. ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

3.1 MOBILITAZIONE DEI CANTIERI

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà predisporre il documento Programma dei Lavori Operativo (PLO), quale rielaborazione del cronoprogramma dei lavori di progetto. Il PLO

deve essere redatto per tenere conto dell'organizzazione propria dell'Appaltatore nella gestione del cantiere.

Nel PLO devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione.

La mobilitazione dei cantieri avverrà a partire dalla data di consegna dei lavori.

Durante la mobilitazione e in parallelo all'installazione del cantiere, l'Appaltatore concorderà con la D.L. le procedure e la documentazione occorrente per il controllo dei tempi.

L'Appaltatore è inoltre comunque tenuto, prima di dare inizio ai lavori, ad eseguire una puntuale verifica degli elaborati grafici di progetto esecutivo ARST e/o a predisporre, se necessario, gli elaborati di dettaglio riferiti in particolare alle modalità operative e di cantiere occorrenti per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

3.2 CUSTODIA E PULIZIA DEI CANTIERI

La custodia sia diurna sia notturna dei cantieri, delle opere e forniture è a carico e cura dell'Appaltatore, anche negli eventuali periodi di sospensione dei lavori, dalla data di consegna dei lavori sino alla data del verbale di presa in consegna delle opere finite da parte della Committente.

La custodia dei cantieri dovrà essere affidata, come previsto dall'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modifiche e integrazioni, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l'Appaltatore dovrà comunicare all'ARST ed al Direttore dei lavori le generalità del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

L'accesso ai cantieri è permesso solo agli addetti ai lavori, al personale della D.L., di ARST e della Regione Sardegna, nonché ad estranei preventivamente autorizzati dalla D.L. o da ARST.

I cantieri, le opere e forniture devono essere mantenuti in perfetto stato di pulizia dall'Appaltatore durante tutto il corso dei lavori, sino alla data del verbale di presa in consegna definitiva.

In particolare, l'Appaltatore provvederà ad un'accurata pulizia delle strade di accesso al cantiere e al mantenimento delle aree di cantiere senza residui durante le lavorazioni.

3.3 DISINSTALLAZIONE DEI CANTIERI

Nel periodo intercorrente tra la data di ultimazione dei lavori e quella dell'accettazione definitiva, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo il programma (PLO) concordato in precedenza con la D.L., provvedendo alla rimozione delle opere provvisorie, al trasporto dei materiali di risulta, lasciando le aree utilizzate, sgombre e ben sistemate.

3.4 OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SERVIZI

Qualora si presenti il caso, le occupazioni, le eventuali asservimenti, necessari per l'esecuzione dei lavori, saranno richiesti e ottenuti direttamente da ARST, alla quale faranno carico le relative indennità ed i relativi oneri accessori, ivi inclusi gli oneri di stipula degli atti di acquisto o cessione volontaria e le spese relative. L'attività amministrativa di predisposizione degli atti e documenti occorrenti (compresi rilievi) è a carico dell'Appaltatore, compresa e compensata nell'importo di Contratto. Resta inteso che non saranno a carico di ARST le spese relative a contenzioso imputabile a comportamento dell'Appaltatore.

Le somme occorrenti per indennità di occupazione temporanea saranno erogate direttamente da ARST.

L'ARST, anche per il tramite della D.L., ha la facoltà di controllare, in ogni stadio e sviluppo dell'appalto, la regolarità e la legittimità formale e sostanziale dei comportamenti dell'Appaltatore nei confronti dei terzi proprietari o confinanti con le aree interessate dai lavori e dai cantieri.

3.5 AREE DI DEPOSITO

Qualora si presenti il caso, l'Appaltatore predisporrà, a sua cura e spese, adatte aree di deposito, eventualmente coperte e presenziate.

ARST, dietro richiesta dell'Appaltatore, potrà concedere in uso gratuito, e per il tempo strettamente necessario, aree, parti di aree, ovvero immobili di proprietà ARST che dovessero risultare disponibili a tale scopo, in particolare, come aree di deposito. Nell'ipotesi che occorrantero altre aree o quelle individuate non siano disponibili, resta a carico dell'Appaltatore, in funzione delle proprie esigenze, la reperibilità (a propria cura e spese) di altre aree, risultando tali oneri compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

3.6 DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri e ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti e agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di suo gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e di quei danni che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro, introdottisi nel cantiere.

3.7 ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri e obblighi specificamente previsti dalla documentazione contrattuale e dagli ulteriori atti di gara e a maggiore precisazione di questi, compete all'Appaltatore tutto quanto occorrente per l'esecuzione anche delle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere assolte sotto la sua esclusiva responsabilità:

- fornire personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, etc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori;
- assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dei materiali in deposito e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza a favore dell'ARST;
- pagare le tasse e accollarsi ogni altro onere per concessioni comunali (es. licenza di occupazione temporanea di suolo pubblico, etc.) non necessarie per l'esecuzione dei lavori, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
- provvedere agli allacciamenti provvisori e le relative spese per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura, occorrenti per il funzionamento del cantiere;
- il provvedere a sua cura e spese alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, di appositi cartelli indicativi dei lavori ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, con i contenuti di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici 01.06.1990 n. 1729/UL, nonché - se del caso - nelle proporzioni e nei tipi di cui ai Regolamenti (CE) nn. 1303/2013 e 1828/2006, nonché alle indicazioni relative alle modalità che regolano le azioni di

informazione e pubblicità del programma operativo FESR 2014-2020 emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

- predisporre e consegnare alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, tutta la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - ivi inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, anche con riferimento agli eventuali subappaltatori, restando inteso che l'Appaltatore, e per il suo tramite le eventuali imprese subappaltatrici, dovrà trasmettere, periodicamente alla Committente, copia delle ricevute dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni ed è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratto di subappalto.

Tutti gli oneri e spese occorrenti all'esecuzione anche delle suddette attività sono compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere, sempre a sua cura e spese, a effettuare tutti gli ulteriori adempimenti, alle eventuali prestazioni e/o forniture di mezzi, opere provvisorie, etc., necessari per il buon risultato delle prestazioni e la realizzazione a perfetta regola d'arte, anche se non esplicitamente richiamati nel presente Capitolato, nonché richiedere agli enti interessati (es. Comune, etc.) tutte le autorizzazioni comunque occorrenti per l'esecuzione delle lavorazioni previste.

L'Affidatario, nel rispetto dei vincoli suddetti, ha la facoltà di svolgere i lavori nel modo che riterrà più opportuno, concordandoli preventivamente con l'ARST, purché non arrechi pregiudizio alla buona riuscita delle opere, e senza interferire con l'esercizio automobilistico e le attività aziendali ARST. Allo scopo è responsabile della perfetta rispondenza delle opere a tutte le condizioni stabilite, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Committente.

3.8 MODALITÀ E DESCRIZIONE DEI LAVORI

Con riferimento all'elencazione del D.P.R. n. 207/2010, le opere che formano oggetto dell'appalto ricadono prevalentemente nella categoria OS8. Le lavorazioni comprendono anche opere ricadenti nella categoria OG1 e nella categoria OG12; trattandosi quest'ultima di bonifica di manufatti contenenti amianto, si richiede che la ditta esecutrice (anche in subappalto) sia qualificata nella categoria OG12 e sia iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla cat. 5 e alla cat. 10, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs n. 152/2006, "Norme in materia di gestione ambientale" e s.m.i.

Le prestazioni ed attività comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni, disposte da ARST, risultano essere quelle indicate in seguito e così riassunte:

- a) Redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS); Nell'ambito dei lavori, l'Appaltatore ha l'onere della predisposizione dei relativi documenti sulla sicurezza nonché l'elaborazione e la presentazione del Piano di Lavoro per la bonifica dell'amianto, di cui al comma 2 dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008, alla ASL competente per territorio (una copia del Piano approvato dalla ASL dovrà essere consegnato all'ARST);
- b) Impianto di cantiere:
 - b₁) Recinzione delle aree di cantiere (da concordarsi con ARST), sia di quella per lo stoccaggio dei materiali di risulta, sia di quella per il deposito delle attrezzature;
 - b₂) predisposizione dei presidi di sicurezza secondo il P.O.S. che l'Appaltatore deve redigere;

c) Lavori:

c₁) bonifica e rimozione dai materiali contenenti amianto posti sul solaio del Piano primo;

c₂) rimozione, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito temporaneo di tutti i materiali di risulta e dismessi posizionati sul solaio del Piano primo;

c₃) Rimozione e/o spostamento provvisorio nell'area di cantiere di impianti e/o elementi/strutture, che nel corso dell'esecuzione delle attività costituiscono intralcio per dare il lavoro finito e successivo ripristino dello stato degli elementi;

c₄) rimozione di strato impermeabile, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito temporaneo nell'ambito del cantiere;

c₅) fornitura e posa di nuovi "messicani" previa verifica della funzionalità dello scarico;

c₆) fornitura e posa di elemento di tenuta in doppio strato (impermeabilizzazione) di membrana elastoplastomerica (spessore complessivo 8 mm) con flessibilità a freddo di -15°, armata con NT di poliestere da filo continuo. Il secondo strato avrà una flessibilità a freddo di -20° e sarà autoprotetto da scaglie di ardesia, applicate a fiamma, previa spalmatura di un primer bituminoso, con giunti sovrapposti di 10 cm (12 cm in testata), secondo norme UNI 11333;

c₇) messa in opera di linea vita (UNI EN 795 - tipo C) e apprestamenti (UNI EN 795 – tipo A) per la prevenzione delle cadute in copertura;

c₈) risanamento di cornicioni e relativi ferri di armatura con utilizzo di prodotti specifici, risanamento di intonaci su pareti orizzontali e verticali e successiva tinteggiatura degli stessi;

c₉) Rimozione, carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata di tutti i materiali di risulta (amianto, inerti, materiale di risulta e materiali vari). Ad avvenuto smaltimento l'Appaltatore dovrà presentare all'ARST copia del formulario dei rifiuti datato e vidimato dal destinatario.

C₁₀) ottenimento, a fine lavori, dell'eventuale certificato di restituibilità dell'immobile.

Per il dettaglio delle lavorazioni ed alla descrizione si rimanda alla Relazione Generale e descrittiva di progetto.

4. TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI

4.1 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI

A seguito della sottoscrizione del relativo Contratto d'appalto sarà effettuata la consegna delle prestazioni con apposito Verbale in contraddittorio tra l'Appaltatore e la D.L.

I termini essenziali per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto sono quelli di cui all'art. 4 del contratto.

In caso di mancato rispetto di tali termini saranno applicate le penali di cui all'art. 8 del Contratto.

Le penali sono cumulabili e non sono recuperabili a seguito di accelerazione dei lavori.

L'importo delle penali sarà detratto sui pagamenti in acconto e a saldo.

Ove i pagamenti da eseguire non siano sufficientemente capienti per il pagamento di una eventuale penale, si provvederà escutendo la garanzia prestata dal contraente ai sensi dell'art. 2.2.2 del presente Capitolato Amministrativo.

Non è previsto alcun premio di accelerazione. Né sarà riconosciuto in nessun caso o circostanza, alcun maggior onere o compenso all'Appaltatore, anche nell'ipotesi che lo stesso dia evidenza di avere messo a disposizione (per qualsiasi durata) maggiori risorse umane, mezzi e/o attrezzature, rispetto a quanto previsto o necessario per il rispetto degli impegni contrattuali.

4.2 DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Di seguito si riepiloga la documentazione da presentare prima della consegna dei lavori al più di quanto previsto dalle norme relative alla sicurezza (par. 2.8.6 del presente Capitolato Amministrativo) ed alle polizze assicurative:

- Programma dei Lavori Operativo di cui al paragrafo 3.1;
- Piano di lavoro e notifica presentato all'ASL competente relativa alla rimozione dell'amianto;
- Eventuali autorizzazioni a Enti/Amministrazioni, occorrenti per l'avvio dei lavori.

La consegna interverrà entro dieci giorni dalla presentazione, da parte dell'Appaltatore, dell'ultimo dei documenti detti secondo le modalità meglio precisate all'art. 4 del Contratto d'appalto.

4.3 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Non potranno in nessun caso essere invocate come causa di forza maggiore circostanze o eventi imputabili all'Appaltatore o che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Resta, in ogni caso, convenuto che gli eventi come l'insorgere di scioperi a carattere aziendale e le avverse condizioni atmosferiche/meteorologiche non costituiscono cause di forza maggiore ai fini del presente punto.

In ogni caso in cui l'Appaltatore fosse ritardato da un evento di forza maggiore, è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze, nonché a comunicare alla D.L. e ad ARST, per iscritto, ed entro 24 ore dal loro verificarsi, l'insorgere e il cessare di tali eventi.

Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subito quantificato secondo i seguenti criteri stabiliti all'art. 10, comma 2, D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Al di fuori delle voci elencate dal precedente periodo, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

4.4 MANUTENZIONE DELLE OPERE E FORNITURE ESEGUITE

L'Appaltatore avrà l'obbligo di custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei lavori eseguiti sino alla presa in consegna definitiva degli stessi da parte di ARST; il relativo onere è compreso e compensato dal corrispettivo dell'appalto.

La presa in consegna definitiva avverrà, comunque, dopo l'esito favorevole del collaudo finale e/o regolare esecuzione; peraltro ARST potrà chiedere la consegna (provvisoria) parziale di quanto eseguito sia in corso d'opera, ovvero dopo la ultimazione dei lavori e prima di detta presa in consegna. La consegna parziale o totale di quanto eseguito, anche in corso d'opera, non dà diritto ad alcuna indennità a favore dell'Appaltatore, tranne il venire meno dell'onere di custodia dei lavori consegnati e fermo restando l'obbligo di provvedere alla immediata riparazione e completamento dei difetti e mancanze riscontrate da ARST.

Durante tale periodo l'Appaltatore dovrà anche eliminare, a sua cura e spese, tutti i difetti, le manchevolezze, le deficienze e le carenze che si rilevassero, eseguendo i relativi interventi nel rispetto degli impegni contrattuali e seguendo le indicazioni e le prescrizioni impartite da ARST, D.L. e dagli organi di controllo e collaudo.

ARST darà avviso all'Appaltatore delle constatate manchevolezze o difetti, o delle necessità di manutenzione di cui innanzi; l'Appaltatore, conseguentemente, dovrà provvedervi entro il termine fissato. In difetto vi provvederà ARST stessa, recuperando le spese sostenute dai crediti dell'Appaltatore medesimo o, in mancanza, dalla garanzia di cui al punto 2.2.2 del presente Capitolato Amministrativo.

Tutte le somme relative a dette rivalse saranno maggiorate del 10% per spese generali, nonché dell'IVA.

4.5 PERIODO DI GARANZIA

Dalla data dell'emissione del certificato di collaudo e/o regolare esecuzione delle prestazioni decorre il periodo di garanzia di tutti le opere realizzate o fornite. Per quanto riguarda le garanzie da prestare ad ARST si fa riferimento all'art. 2.3.1 del presente Capitolato.

Sono comprese nel periodo di garanzia tutte le opere oggetto del Contratto, nonché eventuali opere o lavorazioni che si fossero rese necessarie per eliminare danni dovuti a malfunzionamenti, o conseguenti a non corretto funzionamento, o a errate messe in opera o a errori di montaggio.

In questi casi il periodo di garanzia decorre dalla constatazione dell'intervento di ripristino.

4.6 COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI

4.6.1 Generalità

Sarà effettuato il collaudo dell'opera. Al riguardo, il certificato di collaudo, poiché trattasi di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro sarà sostituito con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora emergessero deficienze, inadempienze o anomalie, ARST ordinerà all'Appaltatore l'eliminazione delle stesse e farà successivamente ripetere le prove e i collaudi esponendo a carico dell'Appaltatore ogni onere relativo. Fermo restando quanto previsto al punto 4.5 circa la durata della garanzia.

4.6.2 Prove e campionature

Le forniture dei materiali (anche in opera) dovranno essere conformi ai campioni che l'Appaltatore dovrà sottoporre, a richiesta di ARST e/o della D.L., alla loro approvazione.

Su tali campioni saranno eseguite tutte le prove tecniche ritenute opportune. I campioni possono essere prelevati anche da strutture già costruite.

Se tali prove non daranno risultati soddisfacenti, l'intera fornitura potrà essere rifiutata e l'Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove saranno ritenuti soddisfacenti da ARST e/o dalla D.L.

Le prove potranno essere effettuate anche presso i fornitori dell'Appaltatore.

Tutto il materiale prelevato per le prove dovrà essere sostituito o ripristinato, a perfetta regola d'arte, a totale carico dell'Appaltatore.

5. CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI

5.1 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Non è prevista alcuna forma di revisione prezzi o di adeguamento del prezzo, pertanto sia il prezzo d'appalto offerto sia i prezzi riportati nell'elenco prezzi unitari (giustificativi del prezzo d'appalto) si intendono offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del c.c., per cui rimane stabilito che tali prezzi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualunque momento, per tutta la durata del contratto, comprese eventuali protrazioni del termine utile per l'esecuzione delle prestazioni, per effetto di proroghe concesse, novazioni del termine e sospensioni dei lavori ordinate.

In particolare, il corrispettivo specificamente indicato nel Contratto è, come detto, per la parte a corpo invariabile e per la parte a misura i prezzi sono invariabili per l'unità di misura. Il corrispettivo a corpo e i prezzi delle parti a misura comprendono e compensano tutti gli oneri diretti ed indiretti, nessuno eccettuato e di qualunque altro onere che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, per osservare tutte le prescrizioni esecutive contenute sia in Contratto sia nei documenti ad esso allegati, ovvero per realizzare tutte quelle opere e lavorazioni anche aggiuntive (per quantità e/o qualità) che si fossero rese necessarie per garantire un'esecuzione a "regola d'arte".

5.2 MISURA DEGLI AVANZAMENTI

La contabilizzazione dei lavori sarà eseguita in unica soluzione in occasione dello stato finale da redigere entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Le prestazioni saranno contabilizzate, di norma, a corpo e misura. Per la parte a corpo, l'importo rimane fisso ed invariabile indipendentemente dalla quantità dei lavori eseguiti mentre per la parte a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

In ogni caso, la contabilizzazione potrà avvenire solo previa esecuzione di prove o collaudi formali, e conseguente accettazione e constatazione da parte della D.L. Di tali adempimenti saranno redatti appositi verbali.

L'importo da corrispondere sarà liquidato in unica soluzione in occasione dello stato finale successivamente corretta verifica di quanto eseguito.

5.2.1 Contabilizzazione dei costi della sicurezza

I costi della sicurezza specifici saranno contabilizzati tenendo conto sia degli apprestamenti eventualmente non necessari, in considerazione della reale configurazione logistica e dell'organizzazione del cantiere, pur mantenendo gli standard di sicurezza cogenti e accettati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), sia di quegli apprestamenti non ancora attuati nella fase di avanzamento dell'esecuzione.

Al riguardo, in occasione dell'emissione dello stato finale si provvederà ad aggiungere all'importo i costi per la sicurezza specifici relativi agli apprestamenti fino a quel momento realizzati in cantiere. Il Direttore dei Lavori, per poter procedere con l'emissione dello stato finale, è tenuto ad acquisire l'approvazione della contabilità dei costi per la sicurezza dal CSE, il quale dovrà verificare la regolare attuazione delle misure afferenti alla sicurezza e la loro ammissibilità al pagamento. Il CSE nell'approvare l'importo relativo ai costi della sicurezza specifici in base allo stato finale formalizzerà, eventualmente, le motivazioni di modifica o di diniego, come sopra indicato.

5.3 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO

La contabilizzazione delle prestazioni e le modalità di pagamento sono indicate all'art. 7 del contratto.

5.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO.

A seguito dell'emissione dello stato finale ed all'autorizzazione da parte del RUP l'Appaltatore, provvederà ad emettere regolare fattura, la cui liquidazione avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura.

In caso di ritardata emissione di redazione dello stato finale oltre i 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, sarà ridotto di una misura uguale al ritardo, il termine previsto per la liquidazione della fattura, salvo il buon esito delle operazioni di collaudo come meglio specificato al par. 5.2.

Decorsi, dalla data di ricevimento della fattura, 30 giorni (eventualmente ridotti per effetto della ritardata emissione dello stato finale), l'Appaltatore avrà diritto al riconoscimento degli interessi al tasso legale, in occasione della liquidazione della liquidazione della fattura.

ARST, nel caso di inadempienza degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del Contratto e suoi allegati, si intende autorizzato a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti, sino a quando l'Appaltatore non avrà regolarizzato la propria posizione. Qualora, l'Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla D.L., ARST potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, senza che questi acquisisca alcun diritto ad opporre eccezioni o ad avanzare richiesta di risarcimento.

5.5 CONTO FINALE

Entro trenta giorni dal Verbale di ultimazione delle opere e forniture sarà redatto il conto finale, nonché la relazione di accompagnamento predisposta dalla D.L.

Il termine dei trenta giorni decorre – in ogni caso – dal momento in cui sono state ottemperate dall'Appaltatore eventuali prescrizioni contenute nel Verbale di ultimazione.

Il Responsabile del Procedimento inviterà, quindi, l'Appaltatore alla sottoscrizione dello stesso entro i trenta giorni successivi dal suddetto termine.

La liquidazione della rata di saldo avverrà a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo finale o di regolare esecuzione, nei termini di cui al precedente punto 5.4.

5.6 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

5.7 ANTICIPAZIONE

Secondo quanto previsto dal comma 18 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, all'appalto in questione sarà erogata l'anticipazione del prezzo pari al 20 percento dell'importo di Contratto. L'anticipazione sarà corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto al punto 2.2.3.

5.8 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente punto, ARST si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti, modifiche, integrazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.

Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal Responsabile del Procedimento, pertanto non saranno riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento.

Ferma restando la preventiva autorizzazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti.

Sono ammesse modifiche al progetto secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra ARST e l'Appaltatore. In caso di disaccordo, l'Affidatario non può rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) da listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi di mercato effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Sono considerati Listini ufficiali:

- Prezziario Regione Autonoma della Sardegna lavori pubblici 2019 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del 23/07/2019.

I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al relativo ribasso d'asta.

Le nuove analisi sono effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

6. CONTROVERSIE

6.1 CONTESTAZIONI

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Committente, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni. Qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legato all'esecuzione delle prestazioni, con apposita domanda, a pena di decadenza, è tenuto a:

- a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta. Le voci di danno dovranno essere, oltre che strettamente connesse alla contestazione sollevata, necessariamente documentate. Saranno rigettate integralmente le pretese la cui somma sia valutata parametricamente e/o forfettariamente. La quantificazione è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso di fatti e/o circostanze continuative l'Appaltatore (nel caso voglia convalidare quanto già comunicato e/o iscritto su atto idoneo e registro) è obbligato a confermare la contestazione e l'importo e, in forma a se stante, a indicare con precisione le voci di danno pretese per il solo nuovo periodo. Eventuali ragioni aggiuntive costituiscono una nuova e diversa contestazione.

Le contestazioni, pretese e richieste suddette devono essere inviate per lettera raccomandata a.r. o PEC al verificarsi del fatto e/o circostanze su cui esse si fondano, e comunque entro il termine di quindici giorni da quando sono divenuti conoscibili all'Appaltatore. Nel caso in cui non siano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, l'Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, la Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall'Appaltatore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

In entrambi i casi (comunicazione della Committente o mancata comunicazione della Committente), l'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le domande sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva alla data della lettera raccomandata a.r. o PEC.

La lettera raccomandata e/o PEC contenente le contestazioni e/o pretese non è necessaria solo nel caso in cui il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e/o il registro di contabilità sono sottoposti all'Appaltatore nell'intervallo di tempo tra il verificarsi dell'evento e il termine dei quindici giorni. In tal caso se l'Appaltatore, ha firmato con riserva il Registro di Contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della firma, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, la propria domanda, riportando e sottoscrivendo nel registro le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni come dettagliato ai punti a) e b).

Nel caso in cui l'Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicitarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le domande che ad essi si riferiscono.

Il direttore dei lavori non è obbligato ad esporre nel Registro le proprie motivate deduzioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dall'Appaltatore. Entro trenta giorni dalla esplicitazione e quantificazione della contestazione sul registro, la Committente comunica le proprie determinazioni. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale é comunicata all' Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di cinque giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Se le contestazioni riguardano aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca l'Appaltatore e il direttore dei lavori entro cinque giorni dalla comunicazione di contestazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità.

6.2 TRANSAZIONE

Le controversie relative all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

6.3 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dall'Appaltatore, con le modalità e i termini di cui paragrafo 6.1 derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva il Foro di Cagliari

7. SOMMARIO

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	1
1.1	PREMESSA	1
1.2	PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA	1
1.3	PREZZO A CORPO E A MISURA	1
2.	DISPOSIZIONI GENERALI	2
2.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO: OSSERVANZA DI CAPITOLATI GENERALI, SPECIALI, LEGGI, NORME E PRESCRIZIONI	2
2.2	GARANZIE	2
2.2.1	GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA	2
2.2.2	GARANZIA DEFINITIVA	2
2.2.3	GARANZIA PER L'ANTICIPAZIONE.....	2
2.2.4	GARANZIA PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	3
2.3	POLIZZE	3
2.3.1	POLIZZA ASSICURATIVA DEL TIPO "DECENNALE POSTUMA"	3
2.3.2	POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERE.....	3
2.4	ALTRE CONDIZIONI.....	5
2.5	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	6
2.6	DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI E FORNITURE	6
2.6.1	Premessa	6
2.6.2	Poteri e compiti.....	6
2.6.3	Attrezzature e servizi di cantiere a disposizione della D.L.	7
2.7	IMPIEGO DI MACCHINARI SILENZIATI	7
2.8	PIANI DI SICUREZZA E COORDINATORI	7
2.8.1	Norme di sicurezza generali	7
2.8.2	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	7
2.8.3	Sicurezza sul luogo di lavoro	8
2.8.4	Piano di Sicurezza e di Coordinamento	8
2.8.5	Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e Coordinamento	8
2.8.6	Piano Operativo di Sicurezza	9
2.8.7	Altre indicazioni	10
2.9	PROPRIETÀ DEI PROGETTI, RISERVATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	10
2.10	PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DEI LAVORI	10
2.10.1	Generalità	10
2.10.2	Vincoli conseguenti alle interferenze con l'esercizio o il servizio automobilistico .	10
2.10.3	Vincoli conseguenti alle interferenze con la viabilità	11

2.10.4	Vincoli conseguenti alla presenza di edifici e fabbricati in genere	11
3.	ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI	11
3.1	MOBILITAZIONE DEI CANTIERI.....	11
3.2	CUSTODIA E PULIZIA DEI CANTIERI.....	12
3.3	DISINSTALLAZIONE DEI CANTIERI.....	12
3.4	OCCUPAZIONI TEMPORANEE E SERVITÙ	12
3.5	AREE DI DEPOSITO.....	13
3.6	DISCIPLINA DEI CANTIERI	13
3.7	ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL' APPALTATORE	13
3.8	MODALITÀ E DESCRIZIONE DEI LAVORI	14
4.	TEMPISTICA DELLE PRESTAZIONI	15
4.1	CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI.....	15
4.2	DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI.....	16
4.3	SOSPENSIONE DEI LAVORI.....	16
4.4	MANUTENZIONE DELLE OPERE E FORNITURE ESEGUITE	16
4.5	PERIODO DI GARANZIA.....	17
4.6	COLLAUDO ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE E DEI MATERIALI	17
4.6.1	Generalità	17
4.6.2	Prove e campionature	17
5.	CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI	18
5.1	INVARIABILITÀ DEI PREZZI	18
5.2	MISURA DEGLI AVANZAMENTI	18
5.2.1	Contabilizzazione dei costi della sicurezza	18
5.3	CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO	19
5.4	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	19
5.5	CONTO FINALE	19
5.6	OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
5.7	ANTICIPAZIONE	19
5.8	MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	20
6.	CONTROVERSIE	21
6.1	CONTESTAZIONI.....	21
6.2	TRANSAZIONE	22
6.3	FORO COMPETENTE.....	22
7.	SOMMARIO.....	23